

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 29

Adunanza 13 Giugno 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARIGNANO - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 19/2000 - PRONUNCIAMENTO
DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 542-122888/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori LUIGI RIVALTA e FRANCO CAMPIA.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vice Presidente.

Premesso che il Comune di Carignano:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 155-11051 del 29/11/1991;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 19 del 31/03/2000 una variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha fatto pervenire alla Provincia, in data 02/05/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77;

Rilevato che la variante in oggetto interviene:

- modificando il comparto di intervento "liceo scientifico - parco Bolgiani", incrementando la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale e variando la dotazione di aree a servizi pubblici;

- precisando vincoli di interesse storico-artistico su edifici esistenti in Cascina Cantalupa, variando la cartografia (Tav. 5A) e le Norme Tecniche di Attuazione (art. 19);
- riducendo da 400 a 300 metri la fascia di rispetto dai pozzi di captazione di acqua potabile;
- adeguando la cartografia di Piano allo stato di fatto rettificando il perimetro dell'area "Af" (Agricola frazionale) e dell'area "Ie" (impianti produttivi e commerciali esistenti in aree sparse);
- modificando alcuni altri articoli delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/06/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 31/05/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni attraverso le quali vengono segnalate:

- la necessità di verificare il rispetto di quanto dispone il comma sette dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, relativamente alla dimostrazione della "capacità insediativa residenziale esaurita", in ragione di quanto specificato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 di applicazione della L.R. n. 41/97;
- l'utilità della dimostrazione del rispetto di quanto prescritto dalle lettere b) e c) del quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (riduzione o incremento, maggiore di 0.5 mq/abitante, delle aree a servizi pubblici);
- la mancata quantificazione dell'incremento delle aree destinate ad attività produttive-commerciali di cui alla lettera f) del quarto comma del citato art. 17;
- la carenza, nella deliberazione di adozione della variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali come espressamente richiesto ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Carignano, adottata con deliberazione C.C. n. 19 del 31/03/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Carignano, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba